

Recesso nelle spa non quotate e determinazione del valore delle azioni

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

coordinamento di **Enrico Holzmler***

LA QUESTIONE

Il socio di una s.p.a. non quotata vorrebbe recedere dalla società. Quali sono le possibili cause di recesso e quali criteri devono utilizzare gli amministratori per giungere alla determinazione del valore delle sue azioni?

La trattazione

Il processo di liquidazione della partecipazione sociale e le modalità di esercizio del diritto sono principalmente disciplinate, per le s.p.a., dagli artt. 2437 e segg. cod. civ. Il disinvestimento del socio viene riconosciuto agli azionisti non consenzienti e cioè agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti da tutta una serie di deliberazioni, o all'avverarsi di determinate cause previste statutariamente, che hanno come comune denominatore quello di alterare in modo profondo le condizioni di rischio^[1] presenti al momento dell'adesione del socio alla società. Il diritto di recesso assume, quindi, il ruolo di strumento di tutela del socio "danneggiato", permettendo l'uscita^[2] dello stesso dalla compagine sociale a valori considerati equi e non meramente contabili.

* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.

(1) Come indicato dal notaio E. Bellezza nelle riunioni di studio sulla riforma delle società: «La riforma introduce il diritto di recesso in tutti quei casi in cui l'azionista di minoranza vede mutare sostanzialmente le condizioni del suo status di socio ed aumentare il rischio del suo investimento, non per fattori di mercato, ma per mutamenti sostanziali decisi dalla maggioranza» (Consiglio notarile di Milano, novembre 2002-marzo 2003).

(2) Ciò potrebbe anche non essere vero: la norma, essendo incentrata sulla partecipazione sociale e non sulla persona del socio, permette anche il recesso parziale. Tale possibilità comporta una differenza sostanziale con le s.r.l. nelle quali si ritiene che il recesso debba essere esercitato con riferimento all'intera partecipazione posseduta.

Il diritto di recesso è uno strumento di tutela del socio "danneggiato", permettendone l'uscita dalla società a valori considerati equi e non meramente contabili

Trattandosi come detto di uno strumento di tutela, esso "scatta" in presenza di determinate situazioni ben specifiche considerate a rischio per il socio in quanto alteranti, in modo più o meno diretto, la *mission* della società o la sua struttura.

Con riferimento alla questione oggetto del presente articolo, va premesso che il caso prospettato, abbastanza generico, unitamente all'assoluta ampiezza della normativa di riferimento impediscono, in questa sede, un approfondimento puntuale della tematica: si ritiene utile, dopo una prima disamina generale circa le cause scatenanti il diritto di recesso, focalizzare l'attenzione sulle previsioni del già citato art. 2437 cod. civ.

Le diverse cause di recesso

Le principali ipotesi al ricorrere delle quali il socio di una s.p.a. è legittimato a recedere sono ben specificate nell'art. 2437 cod. civ. Si possono suddividere nelle seguenti fattispecie:

- legali inderogabili;
- legali derogabili;
- statutarie.

Cause legali inderogabili

Più precisamente, con riferimento alle prime, hanno diritto di recedere i soci che «non hanno concorso alle deliberazioni» in merito a (art. 2437, comma 1, cod. civ.):

- modifica dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso derogabili ovvero previste dallo statuto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

L'art. 2437 cod. civ. è incentrato sulla partecipazione sociale e non sulla persona del socio e permette anche il recesso parziale

Cause legali derogabili

Le cause di recesso dispositive, previste per legge ma derogabili statutariamente sono (art. 2437, comma 2, cod. civ.) sono invece:

- la proroga del termine: a tal proposito si ricorda che Assonime⁽³⁾ sostiene che tale ipotesi non si configura qualora il termine di durata della società sia già scaduto poiché, in tal caso, l'assemblea delibererebbe in merito alla revoca dello stato di liquidazione e non in merito alla proroga della società;
- l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Cause statutarie

L'art. 2437, comma 4, cod. civ. consente di inserire nello statuto ulteriori cause diverse da quelle sopra esposte; tale facoltà è riservata alle sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in considerazione delle difficoltà che numerosi e facili recessi potrebbero causare in società con un elevato numero di azionisti, quali quelle quotate (aspetto determinan-

(3) *Circ. Assonime 22 dicembre 2005, n. 68.*

IN PRATICA

Procedimento di liquidazione della quota del socio che recede

Vendita agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute



**Offerta depositata presso il Registro delle imprese
entro 15 giorni dalla determinazione del valore delle azioni**



Decorso del termine minimo di 30 giorni affinché i soci restanti facciano valere il diritto di prelazione



Vendita ai terzi



**Acquisto delle azioni stesse da parte della società
entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso**



**Convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione
del capitale sociale o la messa in liquidazione della società**

te), nonché in funzione di tutela della stabilità dei mercati e della fiducia degli *stakeholder*; inoltre, nelle società quotate, l'interesse del socio al disinvestimento è tutelato dalla presenza di un mercato regolamentato che gli consente la cessione dei titoli.

Tale ipotesi è trattata nella massima n. 74 del Consiglio notarile di Milano, la quale prevede che lo statuto delle s.p.a. possa contenere cause convenzionali di recesso, che possono essere attribuite sia alla generalità degli azionisti, sia a una parte di essi. La determinazione del valore di liquidazione delle azioni può avvenire secondo criteri appositamente stabiliti.

Altre cause previste dall'ordinamento al di fuori dell'art. 2437 cod. civ.

Per completezza, sinteticamente, le altre ipotesi particolari previste dal codice civile, al ricorrere delle quali il socio può ugualmente esercitare il diritto di recesso, sono:

- società, non quotate, costituite a tempo indeterminato (art. 2437, comma 3, cod. civ.);
- società quotate che deliberano il *delisting* della società^[4] (art. 2437-*quinquies* cod. civ.);
- esistenza di clausole di mero gradimento ovvero di limitazione al trasferimento *mortis causa* delle azioni (art. 2355-*bis*);
- società soggette ad attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497-*quater**.

(4) Per un approfondimento, cfr. U. Piattelli, «"Delisting" dell'emittente e tutela degli azionisti di risparmio», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 2/2005, pag. 32.

Vale la pena richiamare l'attenzione su quest'ultima fattispecie, che prevede, a differenza delle altre, un rapporto di causa-effetto "mediato" (causa in capo alla società apicale ed effetto in capo al socio della società diretta e coordinata)^[5].

I legittimati attivi dell'art. 2437 cod. civ.

L'art. 2437 cod. civ., comma 1, prevede che legittimati a recedere siano i «soci che non hanno concorso alle deliberazioni». Con tale affermazione il legislatore sembra avere dato rilievo non solo alla volontà contraria del socio rispetto alla delibera ma anche al fatto che lo stesso non abbia partecipato alla formazione della deliberazione. Questo permette di sostenere che è legittimato a recedere, oltre al socio dissenziente, anche quello assente, astenuto o che non abbia potuto esercitare il diritto di voto perché non spettante. Tale ragionamento risulta rafforzato dal confronto con la previgente norma, che permetteva il recesso ai soli «soci dissenzienti dalle deliberazioni»; la nuova formulazione sembrerebbe, quindi, segno di una volontà del legislatore di ampliare la platea dei legittimati attivi.

Sembra doversi leggere in tal senso anche il comma 2 dello stesso articolo, laddove, con riferimento alle cause legali derogabili, si fa riferimento ai soci che «non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni»^[6].

Modalità e termini per l'esercizio del recesso

Le modalità e i termini del diritto di recesso sono disciplinati dall'art. 2437-bis cod. civ. L'esercizio avviene mediante lettera raccomandata (siamo, infatti, in presenza di un atto unilaterale) che deve contenere:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero e la categoria delle azioni per le quali si esercita il recesso.

I termini^[7] entro il quale il socio è legittimato a esercitare il recesso differiscono a seconda che tale diritto sia l'effetto di una delibera assembleare o sia causato da un fatto^[8].

Nel primo caso, la raccomandata deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese; nel secondo caso, il termine per la comunicazione è di trenta giorni dalla data in cui il socio viene a conoscenza del fatto. Quest'ultima fattispecie, chiaramente, non riguarda i casi di recesso previsti dall'art. 2437, commi 1 e 2, cod. civ.^[9], dove viene espressamente prevista la correlazione fra recesso e delibera, ma si collega con la possibilità concessa dal legislatore di inserire clausole statutarie di recesso che possono non essere necessaria-

Sono legittimati a recedere sia il socio dissenziente che quello assente, astenuto o che non abbia potuto esercitare il diritto di voto perché non spettante

(5) Per una disamina più approfondita, cfr. E. Holzmueller, G. Rebecca, Gruppi societari e holding, *Il Sole 24 Ore*, Milano, 2008, pag. 135.

(6) Cfr., in tal senso, G. Bernoni, Tutela delle minoranze ed effetti fiscali nel nuovo diritto di recesso. Sul punto, la dottrina prevalente sembra non dare particolare rilievo alla diversa formulazione letterale tra i commi 1 e 2 dell'art. 2437 cod. civ., dando per scontato che non vi siano differenze sostanziali tra le due previsioni; a titolo esemplificativo, cfr. A. Bianco, «Il recesso del socio di società di capitali quale efficace modalità di "exit"», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 5/2006, pag. 33; M. Bastianelli, «Prospettive e limiti del diritto di recesso nelle s.p.a.», in *Diritto e Pratica delle Società*, monografia n. 3/2003, pag. 74; a ulteriore supporto della tesi sostenuta si cita la massima 51 del Consiglio notarile di Milano che, pur in altro contesto, sostiene che il diritto di recesso è posto «nell'interesse di quei soci che non avendo concorso all'approvazione della delibera (...) intendano esercitarlo».

(7) Tali termini hanno natura perentoria, eventuali modifiche statutarie possono derogarli esclusivamente in senso estensivo.

(8) Un termine particolare è previsto in caso di società contratta a tempo indeterminato dove il recesso compete in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di centoottanta giorni (termine che può essere aumentato dall'atto costitutivo fino a un massimo di un anno).

(9) Si potrebbe pensare, azzardando, che tale possibilità si concretizzi in presenza di modifica dell'oggetto sociale dove il socio potrebbe verificare solo a posteriori il concreto cambiamento dell'attività stessa. Per un'analisi più dettagliata cfr. www.notarlex.it, a cura di A. Paolini.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale

mente correlate a una delibera assembleare: a titolo esemplificativo, si pensi al disaccordo su determinati piani di sviluppo o al mancato conseguimento di determinati obiettivi, alla liquidazione di società controllate estere, alla sostituzione degli amministratori o alla mancata quotazione in borsa entro un periodo prestabilito. Lo strumento attraverso il quale viene esercitato il diritto di recesso è, come anzidetto, la lettera raccomandata; si ritiene, nonostante il silenzio della norma, che anche nel caso di recesso per “fatto” la raccomandata sia il mezzo attraverso il quale

esercitare tale diritto^[10]. Tuttavia, nulla esclude che, statutariamente, possano essere introdotti ulteriori modalità di comunicazione (*mail* certificate, fax ecc.)^[11].

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. La norma non stabilisce alcun termine per il deposito delle azioni; tuttavia, coerentemente con lo spirito della stessa, si ritiene che ciò debba avvenire contestualmente alla dichiarazione del recesso o comunque in termini ragionevolmente rapidi^[12].

La società può evitare l'esecuzione del diritto di recesso se entro novanta giorni^[13] l'assemblea revoca la delibera che ha originato il recesso da parte del socio^[14] ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (in tale situazione, infatti, tutti i soci tornano ad avere i medesimi diritti e vengono liquidati alle medesime condizioni).

Nel caso di clausola statutaria di recesso inserita *ad hoc, ex art.* 2437, comma 4, cod. civ., si ritiene, per analogia, che il venir meno della circostanza (prevista per l'attribuzione di detto diritto) blocchi l'esercizio del diritto di recesso (ciò ovviamente a patto che la causa non sia irreversibile).

La liquidazione delle azioni

Il procedimento di liquidazione delle azioni è disciplinato dall'art. 2437-*quater* cod. civ., che dettaglia in maniera precisa le azioni che gli amministratori devono porre in essere. Volendo schematizzare, i passaggi sono i seguenti:

- vendita agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta deve essere depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione del valore delle azioni; da tale data decorre il termine minimo di 30 giorni affinché i soci restanti facciano valere il diritto di prelazione;
- vendita ai terzi. È stato fatto osservare che tale facoltà potrebbe favorire l'ingresso di soggetti graditi all'organo amministrativo^[15];
- acquisto delle azioni stesse da parte della società. Tale operazione deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Si noti che solo per questo specifico caso viene concessa una deroga al vincolo posto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ. Tale lasso temporale, vista la procedura che deve essere attuata dagli amministratori, appare alquanto breve;
- convocazione dell'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale o la messa in liquidazione della società. Si discute in dottrina se tali decisioni siano alternative o se la liquidazione possa avvenire solo successivamente al mancato successo della delibera

(10) G. Rebecca, E. Zanetti, «Recesso del socio non imprenditore: aspetti civilistici e fiscali», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 16/2003, pag. 26.

(11) *In tal senso*, M. Nicodemo, in *Diritto e Pratica delle Società* n. 5/2004, pag. 45.

(12) *In tal senso*, G. Odetto, E. Zanetti, *Il recesso del socio*, Milano, pag. 58.

(13) Non è chiaro se il termine decorra dalla data dell'assemblea o dalla data di spedizione della dichiarazione di recesso. Si ritiene preferibile la seconda ipotesi in considerazione del fatto che la norma è contenuta all'interno dell'art. 2437-bis che disciplina i termini e le modalità del recesso. *In tal senso*, M. Nicodemo, op. cit.; *in senso contrario*, G. Odetto, E. Zanetti, op. cit., pag. 61.

(14) Si ritiene che lo stesso effetto si abbia anche nel caso in cui l'assemblea adotti una delibera sostitutiva di contenuto tale da comportare una revoca implicita della deliberazione assunta.

(15) G. Odetto, E. Zanetti, op. cit., pag. 66.

relativa alla riduzione del capitale sociale. Come accennato, la liquidazione della società è una sorta di ultima *ratio* voluta dal legislatore che impronta la procedura al mantenimento in vita della stessa; nonostante ciò, le modalità previste dalla norma fanno ritenere che gli amministratori abbiano la facoltà di convocare l'assemblea per la liquidazione della società senza esperire il tentativo della riduzione del capitale sociale^[16].

Dall'impostazione della norma si evince come il legislatore imponga agli amministratori di porre in essere tutte le soluzioni possibili per evitare la riduzione del patrimonio sociale che è vista solo come estrema *ratio*; mantenere inalterato il patrimonio sociale significa, infatti, tranquillizzare i terzi e i creditori con riferimento alle garanzie prestate dalla società. In buona sostanza, le norme sul recesso tendono a «bilanciare gli interessi del socio che ha diritto di essere liquidato con quelli della società di poter continuare a esercitare la propria attività sociale facendo conto di un determinato patrimonio netto»^[17].

Il legislatore impone agli amministratori di percorrere tutte le strade alternative alla riduzione del patrimonio sociale che è vista solo come soluzione estrema

Determinazione del valore delle azioni nelle s.p.a. non quotate

Fulcro centrale del recesso è la determinazione del valore delle azioni del socio recedente. L'art. 2437-ter, comma 2, stabilisce che nelle s.p.a. non quotate^[18] «il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni».

Anche a tale riguardo, senza avere come obbiettivo l'eshaustività della trattazione, si ritiene utile rappresentare alcune sintetiche riflessioni in merito alle concrete modalità da seguire per addivenire alla valorizzazione delle azioni oggetto di recesso.

Compiti e responsabilità degli amministratori nella determinazione del valore

Gli amministratori, tenuto conto del parere degli organi di controllo, devono quindi valutare le azioni sulla base di due elementi:

- la consistenza patrimoniale;
- le prospettive reddituali.

Inoltre, gli amministratori possono tener conto dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Tuttavia quest'ultimo elemento, residuale, potrà essere utilizzato in situazioni molto particolari (per esempio, in caso di offerte di acquisto già ricevute), al di fuori delle quali potrebbe anche non essere oggettivamente rilevabile nel momento in cui gli amministratori procedono alla valutazione^[19].

È il caso di soffermarsi su un aspetto della disposizione legislativa in commento: l'assoluta mancanza di riferimento non solo al bilancio d'esercizio ma anche a una pura e semplice

(16) In tal senso G. Odetto, E. Zanetti, op. cit., pag. 67 e S. Cerato, «La liquidazione delle azioni o quote del socio recedente», in *Contabilità, Finanza e Controllo* n. 8/2006 pag. 691.

(17) S. Cerato, op. cit., pag. 691; G. Delli, A. D'Errico e N. Cortesi, «Alcuni problemi controversi relativi al diritto di recesso», in *Informatore Pirola* n. 4 1/2006, pag. 105.

(18) Per quanto riguarda le società quotate il valore di liquidazione delle azioni è disciplinato dall'art. 2437-ter, comma 3; il criterio utilizzato è esclusivamente quello della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

(19) In tal senso, A. Ghini, «Determinazione del valore delle azioni in caso di recesso», in *La Settimana Fiscale* n. 45/2005, pag. 32.

L'ampia autonomia statutaria richiede attenzione nella stesura delle regole societarie per rendere trasparenti e chiare quelle utili a determinare il valore delle azioni e la procedura

situazione patrimoniale contabile^[20], e l'ampio potere discrezionale concesso agli amministratori circa le modalità di valutazione. All'atto pratico, poiché questi ultimi dovrebbero determinare un valore simile a quello che si avrebbe in una transazione a normali condizioni di mercato (il cosiddetto valore di scambio), tenuto altresì conto del richiamo del legislatore ai suesposti concetti di consistenza patrimoniale e prospettive reddituali, l'organo amministrativo deve seguire uno o più metodi normalmente utilizzati per la valutazione delle aziende.

La redazione di una situazione patrimoniale è, quindi, sicuramente necessaria - ancorché non prevista dal codice civile - ed è alla base del processo valutativo tenere conto sia dei plusvalori

latenti^[21] che delle passività potenziali presenti nella società, considerando, inoltre, la sua capacità di generare reddito, in altre parole, il suo avviamento. Infine, poiché la valutazione effettuata dagli amministratori riguarda le azioni oggetto di recesso, essi dovrebbero tenere conto anche del cosiddetto sconto di minoranza (qualora presente)^[22].

Criteri alternativi

L'art. 2437-ter, comma 4, prevede che lo statuto possa stabilire anche diversi criteri di stima^[23]. In tali casi, lo statuto deve indicare:

- gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che devono essere rettificati rispetto ai valori contabili;
- i criteri di rettifica;
- gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci possono quindi stabilire di dare particolare attenzione ad alcuni elementi contabili, specificando i criteri con cui rettificare tali elementi.

Gli aspetti "procedurali"

La norma non fornisce alcuna indicazione sulle modalità con cui gli amministratori devono "presentare" il valore delle azioni; si ritiene plausibile che gli stessi possano fornire sia un dato sintetico che proporre uno scritto nel quale siano analiticamente espressi tutti i calcoli, i metodi e i criteri utilizzati per la determinazione del valore delle azioni; tale seconda ipotesi sembra preferibile per almeno due ordini di motivi:

- se è vero che la norma non pone obblighi specifici, è altrettanto vero che esiste il diritto del socio a prendere visione della determinazione del valore e a trarne copia, situazione che non si concilia con la presentazione di un dato esclusivamente sintetico;
- risulta assolutamente utile provvedere alla verbalizzazione^[24], in sede di consiglio d'amministrazione, dei metodi scelti e dei criteri utilizzati.

Con riguardo al parere espresso dagli organi di controllo si ritiene che, pur essendo solo ed

(20) In tal senso si è espressa anche la relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 6/2003, laddove spiega che «si è fatto riferimento alla consistenza patrimoniale, volendo così indicare la non vincolatività dei dati contabili, e alle prospettive reddituali, come elemento correttivo della situazione patrimoniale».

(21) È importante che tali valori siano comunque valutati con prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività così come indicato dall'art. 2423-bis cod. civ.

(22) Poiché il valore complessivo delle azioni deve corrispondere al capitale economico, così come esiste il premio di maggioranza si deve riconoscere l'esistenza anche di uno sconto di minoranza.

(23) Per una critica a tale impostazione che potrebbe creare delle contraddizioni, cfr. A. Corsini, «Il recesso del socio nelle società per azioni», in Guida alla Contabilità & Bilancio n. 4/2004, pag. 5.

(24) Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, si ritiene che lo stesso invii una relazione all'organo di controllo sia per conoscere il parere dello stesso, sia per formalizzare le sue conclusioni.

?

F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti

R

Chi stabilisce il valore delle azioni oggetto di recesso?*Il valore è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore contabile.***Quali elementi devono tenere in considerazione gli amministratori ai fini della valorizzazione delle azioni oggetto di recesso?***Per le società non quotate: la consistenza patrimoniale della società; le prospettive reddituali; l'eventuale valore di mercato delle azioni. Per le società quotate: il riferimento specifico alla quotazione così come meglio specificato dall'art. 2437-ter, comma 3.*

esclusivamente consultivo, debba essere seriamente considerato dall'organo amministrativo soprattutto alla luce delle possibili contestazioni che il socio potrebbe proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 6. In tale ultimo caso, il valore di liquidazione viene determinato, entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il valore attribuito alle azioni deve essere portato a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In tal senso, infatti, si esprime il comma 5 dell'art. 2437-ter cod. civ. La *ratio* della norma è chiara: in presenza di un ordine del giorno la cui delibera permette il recesso dei soci, gli stessi devono conoscere il valore attribuito alla loro partecipazione al fine di esercitare il proprio diritto in maniera consapevole. Sul punto si segnala la massima n. 51 del Consiglio notarile di Milano, secondo la quale la mancata preventiva conoscenza del valore attribuito alle partecipazioni incide solo «sulla successiva previsione di un termine di decadenza alla facoltà del socio di contestare la valutazione».

Secondo la suddetta massima, inoltre, i dettami previsti dal citato art. 2437-ter cod. civ. risulterebbero comunque rispettati laddove la delibera che legittima il recesso venga approvata all'unanimità, oppure se i soci che non concorrono all'approvazione di una delibera che legittima al recesso rinuncino espressamente o tacitamente al diritto di conoscere preventivamente il valore delle loro azioni.

La mancata preventiva conoscenza del valore attribuito alle azioni incide sul termine di decadenza per la contestazione della valutazione

In conclusione

La normativa in tema di recesso, estesa e articolata, prevede un'ampia autonomia statutaria. In questo caso, più che in altri, deve essere posta notevole attenzione alla stesura delle regole societarie per rendere trasparenti e chiare le regole di determinazione del valore delle azioni e i correlati aspetti procedurali, al fine di evitare o quantomeno limitare attriti ulteriori a quelli che molto spesso già sussistono in situazioni di recesso societario.

*di Franco Chiappa,
componente Commissione di diritto societario
Odcec Milano*